



CITTA' DI NICHELINO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 128 DEL 18/09/2025

Ufficio: Ufficio Ambiente e tutela animali

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 c5 D.Lgs. 267/2000, per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti urbani in modo incontrollato ex artt.192-256 D. Lgs. n°152 del 03/04/2006 in località Nichelino, catastalmente individuata al Foglio n°2 Particella n°655-656, su area di proprietà ALDI S.R.L.

IL SINDACO

Premesso

-che l'art.50, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

-che il D. Lgs. n°152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

-che, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

-che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *"chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";*

-che l'art.255 del suddetto D.Lgs. 152/06 al comma 3, sancisce *"chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art.187, comma 3".*

-che l'articolo 192 comma 3 del D Lgs n 152 2006 che è norma speciale sopravvenuta rispetto all'articolo 107 comma 5 del D Lgs 267 2000 attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei

rifiuti previste dal comma 2 e che tale previsione, sulla base degli ordinari criteri preposti alla soluzione delle antinomie normative (criterio della specialità e criterio cronologico), prevale sul disposto dell'articolo 107 comma 5 del D Lgs n 267 2000 (Consiglio di Stato, Sez V, 25 agosto 2008 nr 4061 - Consiglio di Stato, Sez V, 15 marzo 2021 n 2171 - Consiglio di Stato, Sez II, 5 ottobre 2021 n 6641 – Corte di Cassazione, Sez III, 6 marzo 2024 n 9472);

Dato atto che in data 16/07/2025, in seguito a segnalazione, il personale dell'Area Tecnica del Comune di Nichelino individuava il seguente sito oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti: in località Nichelino, catastalmente individuata al Foglio n°2 Particella n°655 656, su area di proprietà ALDI S.R.L., caratterizzato dalla presenza di cumuli di rifiuti e di materiali vari (in specie rifiuti urbani, plastiche, vetri, ecc.) e riscontrava la presenza di un manufatto edilizio destinato in passato a contenere i bidoni dei rifiuti, attualmente in disuso, che versa in condizioni di abbandono e che sia l'area sia il fabbricato risultano liberamente accessibili;

Considerato

- che il deposito incontrollato, e tuttora in atto, di rifiuti risulta conseguente a fatti illeciti di soggetti ignoti;
- che, ai sensi della normativa vigente, il soggetto proprietario dell'area oggetto di sversamento dei rifiuti, deve provvedere alla rimozione dei rifiuti, al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che l'art. 192 del D.Lgs. 152 del 03 aprile 2006 prevede il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;
- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;
- che risulta inoltre urgente la necessità di porre in essere idonei provvedimenti a salvaguardia dell'incolumità di persone e cose, attraverso l'interdizione all'accesso al manufatto edilizio;

Verificato che con riferimento alla Convenzione Edilizia, ai sensi dell'art. 49 della L. Urbanistica Regionale 56/77 e s.m.i, sottoscritta in data 04/12/2019 tra il Comune di Nichelino e le società "EMME S.r.l." l'art. 3 dispone che:

"Le aree individuate al Foglio 2 particella 655-656 ...omissis... vengono assoggettate a suolo pubblico con destinazione parcheggio. ...omissis..."

La proponente si impegna sulle aree assoggettate all'uso pubblico, ivi comprese le opere su di esse insistenti, ad effettuare la gestione, la manutenzione ordinaria, straordinaria, e la relativa pulizia...omissis".

Accertato quindi che restano a carico delle proponenti la manutenzione ordinaria, straordinaria e pulizia estesa anche alle aree destinate a parcheggio;

Vista la nota 31755 trasmessa dal servizio Ambiente in data 17/07/2025 che invitava ad effettuare un periodico servizio di pulizia presso le aree identificate con destinazione parcheggio, disponibile agli atti.

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa.

Preso atto che ad oggi, non è stato posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area e che nell'area di cui sopra non sono state poste in atto le misure necessarie (recinzione, cancelli, videosorveglianza, etc.) per impedire l'accesso e l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere;

Ritenuto:

- necessario provvedere, con urgenza, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;
- configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art.192, comma 1 D. Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

Visto l'art.7 della Legge n°241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento. (*Cons. Stato Sez.VI, 11-01-2018, n.146; Consiglio di Stato, sez.V, 01/12/2014, n.5919, T.A.R. Sicilia-Sez.II-20 marzo 2019, n.799*).

Visto il Consiglio di Stato, Sez.IV, 28 novembre 2022, n.10433 che ha ritenuto che, "pur non sussistendo l'obbligo da parte del proprietario del terreno, oggetto di abbandono di rifiuti, di attivare un servizio di vigilanza a protezione del fondo per impedire l'accesso di ignoti sullo stesso, il proprietario medesimo deve impedire, o comunque, rendere difficoltoso l'accesso sull'area, attraverso recinzioni, cancelli e cartelli che prevengano e vietino l'accesso stesso, nonché deve mantenere efficienti, nel tempo, le misure di protezione e prevenzione";

Dato atto che la responsabilità configurata dall'art 192 co 3 del D. Lgs n 152/2006 a carico dei proprietari e dei titolari di diritti reali o personali di godimento, presuppone l'imputabilità del fatto a titolo di dolo o colpa, quest'ultima configurabile ogni qual volta non siano state poste in essere le cautele necessarie ad evitare o limitare gli illeciti sversamenti sulle aree di propria titolarità;

Considerato che debba ritenersi una responsabilità in proprio in capo al proprietario, poiché il requisito della colpa postulato dall'art 192 del D Lgs n 152/2006 ben può consistere proprio nell'omissione del controllo che altri non operino abusivamente sul suolo di proprietà, dovendo il proprietario attivarsi affinché non avvenga un uso improprio del suo suolo e ponendo in essere ogni utile accorgimento e cautela che l'ordinaria diligenza gli suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere ivi indebitamente depositati rifiuti nocivi. *Tar Abruzzo, Sez Pescara, 15 luglio 2021 n 363*.

Visti

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e smi Testo Unico Enti Locali
- gli artt. 192-255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ORDINA

a ALDI S.R.L., sede in Bolzano (BZ) in qualità di proprietario nell'area, sita in Nichelino, Fg. 2 N. 655 – 656:

- di provvedere con la massima urgenza e comunque **entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni** dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località sita in Nichelino, Fg. 2 N. 655 - 656, come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;

- di ripristinare lo stato dei luoghi;

- di porre in essere le misure necessarie per impedire in futuro l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti nell'area;

- di comunicare prontamente a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

- di provvedere entro e non oltre 20 (venti) giorni della notifica della presente ordinanza alla presentazione di relazione tecnica sullo stato dei luoghi, sull'esecuzione delle sopraindicate operazioni, corredata da documentazione fotografica attestante l'avvenuto ripristino delle condizioni di salubrità.

DISPONE

- che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art.50 del D. Lgs. n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D. Lgs. 152/2006;

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto;

- che il Responsabile del Procedimento relativamente al presente atto è l'Ing. Cristiano Savoretto – Dirigente Area Lavori Pubblici e Manutenzione;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC a:
ALDI S.R.L. CF 02936700216 sede in Bolzano BZ.

DISPONE INFINE

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso a mezzo PEC a:

Comando della Stazione dei Carabinieri di Nichelino;
Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte;
A.S.L. TO5;
ARPA Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;
Segreteria Generale del Comune di Nichelino;
Comando della Polizia locale di Nichelino;
Dirigente dell'Area LL.PP. e Manutenzioni del Comune di Nichelino;

- che copia del presente Provvedimento venga pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;

- che copia del presente Provvedimento venga pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Nichelino, 18/09/2025

Il Sindaco

Giampietro Tolardo
(firmato digitalmente)